

**N. R.G. 2092/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**Sezione Quarta Civile**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Rossi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 729/2020**

nella causa RG. n. 2092/2018, promossa da:

- [REDACTED] **S.P.A.**, quale procuratrice [REDACTED] **SPV s.r.l.**, [REDACTED];

ATTRICE

**CONTRO**

Xxx tre convenuti

**OMISSIS**

\*\*\*

La questione relativa all'asserita carenza di legittimazione attiva dell'attrice sollevata dai convenuti ha natura pregiudiziale ed assorbente e merita, pertanto, di essere preliminarmente trattata.

A riguardo, i convenuti rilevano che la società ricorrente non ha prodotto prova delle avvenute cessioni del credito, non risultando pertanto provata la titolarità del preteso credito in capo a [REDACTED] SPV s.r.l. e, per essa, alla [REDACTED]. Lamenta altresì il convenuto di non aver mai saputo di tali intervenute cessioni, non essendogli stata notificata alcuna comunicazione a riguardo, anche in violazione del disposto dell'art. 1264 c.c.

La ricorrente controdeduce sul punto che, trattandosi di c.d. cartolarizzazione del credito o cessione in blocco *ex art. 58*, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), i crediti ceduti si trasferiscono in capo al cessionario, conservando la loro validità e grado, senza necessità di annotazione o altra formalità, se non quella della pubblicazione dell'intervenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale, che ha i medesimi

effetti di cui alla comunicazione *ex art.* 1264 c.c. In tal senso sarebbe orientato anche l'art. 47, comma 6, d.lgs. 180/2015 (c.d. decreto salva banche) che così recita: «*la cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 3 e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile*».

Questo giudicante ritiene, preliminarmente, necessario tenere ben distinti il profilo degli oneri di pubblicità/notifica (necessari a considerare efficace l'intervenuta cessione del credito) dalla questione relativa alle allegazioni richieste per considerare provata la sussistenza della legittimazione attiva o, come meglio si dirà, della effettiva titolarità del credito in capo all'attore.

La prova del corretto adempimento degli oneri informativi che la disciplina comune dell'art. 1264 c.c. o, in alternativa, quella speciale di cui all'art. 58 TUB impongono al cedente e al cessionario nei confronti del debitore ceduto spiega i suoi effetti limitatamente in punto di opponibilità della cessione, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare né l'effettiva titolarità del diritto né la sussistenza della legittimazione attiva del rivendicante.

Pertanto, a questi ultimi fini, l'attore è tenuto, attraverso la produzione del contratto di cessione, ad allegare il titolo posto a fondamento del trasferimento dello specifico diritto di credito vantato.

La produzione del contratto di cessione e dei relativi allegati risulta ancor più necessaria al cospetto di cessioni blocco, stante la necessità di dimostrare che *quello* specifico credito controverso rientri nel portafoglio ceduto.

Va altresì rilevato che la significativa distinzione dei due profili summenzionati (che non vanno quindi sovrapposti) si nota *a fortiori* proprio al cospetto della disciplina speciale della cessione dei crediti in blocco, sotto più profili derogatoria rispetto a quella di diritto comune.

L'art. 58, decreto legislativo, 1 settembre 1993, n. 385, prevede, al comma 2, che nell'ipotesi di cessione di rapporti giuridici «*la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità*».

L'assolvimento di tali formalità pubblicitarie, precisa il successivo comma 4, produce gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. Pertanto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'avvenuta cessione ha valore di notifica per il debitore ceduto.

Ciò precisato con riguardo agli adempimenti imposti dal diritto sostanziale, occorrerà ora individuare gli ulteriori oneri previsti sotto il profilo processuale. Allorquando agisce

in giudizio, il soggetto che si afferma titolare di un credito già oggetto di una operazione di cessione in blocco è tenuto a fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In sostanza, si rende in quella occasione necessaria la dimostrazione dell'incorporazione e dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco *ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998*.

In tal senso, si è espressamente orientata sia la giurisprudenza di legittimità che quella di merito.

Con riguardo alla prova della legittimazione ad impugnare, la Suprema Corte ha statuito che *«..la società che, affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in un giudizio di legittimità in corso, di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco d.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta..»* (Cass. civ. Sez. I, (ud. 04/04/2016) 20-05-2016, n. 10518; nello stesso senso anche Cass. civ., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116).

Più di recente anche la giurisprudenza di merito, con riguardo al giudizio di primo grado, ha riconosciuto che *«..ai fini della opponibilità della cessione del credito in blocco è richiesta anche la iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese oltre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, ai sensi degli artt. 58, co. 2, TUB, come novellato dal d.lgs. n. 6/2003 e art. 4 della L. n. 130/1990. In caso di contestazione della titolarità della legittimazione attiva del cessionario deve essere depositato l'atto di cessione in blocco..»* (Tribunale Benevento, 7 agosto 2018, (ud. 30 luglio 2018, dep. 7 agosto 2018), n. 1384).

Nel caso di specie, l'attrice, al cospetto della contestazione dei convenuti, si è limitata con la memoria n. 2 a produrre, per quanto qui di rilievo: 1) il comunicato della Banca d'Italia relativo alla "Cessione dell'azienda bancaria Banca ██████████ S.p.A., in Ancona, in risoluzione all'ente ponte" (G.U. n. 54 del 5 marzo 2016) – doc. c) memoria 1 attore –; 2) Avviso di cessione crediti da Nuova Banca ██████████ s.p.a. a ██████████ Gestione crediti s.p.a. in G.U. Parte seconda n. 57 del 12 maggio 2016) – doc. d) memoria 1 attore –; 3) Avviso di cessione crediti da Nuova ██████████ s.p.a. a ██████████ Gestione crediti s.p.a. in G.U. Parte seconda n. 69 del 13 giugno 2017) – doc. e) memoria 1 attore –; 4) Avviso di cessione crediti da ██████████ Gestione crediti s.p.a. a ██████████ SPV s.r.l. in G.U. Parte seconda n. 73 del 22 giugno 2017 – doc. f) memoria 1 attore.

Alla luce di quanto già sopra rilevato in punto di diritto, la mera produzione degli avvisi pubblicati in Gazzetta risulta insufficiente a dimostrare che tra i crediti (più volte ceduti) vi sia anche quello vantato nei confronti del convenuto. Alla documentazione prodotta

va infatti riconosciuta la sola funzione di generalizzata pubblicità/notifica, nei limiti del dettato dell'art. 58 TUB.

Va poi rilevato che dall'ultimo avviso di cessione summenzionato risulta che, proprio ai fini del recupero del credito, "*la cessione da parte del cedente, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, dei Crediti ceduti ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti e ai relativi debitori e rispettivi garanti (i Dati personali) al Cessionario, in qualità di soggetto cessionario dei Crediti Ceduti.*".

È pertanto evidente che l'odierna attrice era nelle potenzialità di produrre la più precisa documentazione volta a dimostrare che tra i crediti ceduti vi fosse specificatamente anche quello vantato nei confronti del convenuto. Onere che, tuttavia, non è stato adempiuto.

Del tutto inconferenti risultano poi, ai fini dell'individuazione dell'attuale titolare del credito, i due provvedimenti giurisdizionali prodotti in allegato alla medesima prima memoria di parte attrice (ordinanza del Tribunale di Modena del 02/01/2018 e sentenza del Tribunale di Pesaro del 24/08/2018).

Entrambi i citati provvedimenti sono stati infatti resi in favore di Nuova Banca [REDACTED] S.p.A., senza che vi sia prova dell'intervento dell'asserito successore a titolo particolare (ovvero l'odierna attrice).

Ciò rilevato sotto il profilo contenutistico, al fine di individuare la corretta portata — anche formale — della presente declaratoria, è d'obbligo un'ulteriore precisazione. Muovendo dai termini con cui è stata formulata la contestazione da parte dei convenuti nonché dal tenore delle già menzionate pronunce, emerge una sostanziale fungibilità dei concetti di legittimazione attiva e di titolarità del diritto.

In verità, tale sovrapposizione dogmatica risulta impropria e i due profili meritano di essere tenuti ben distinti, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta *in subiecta materia*.

Più segnatamente, si converge sull'opportunità di richiamare e riprendere, sulla scia di un recente intervento a Sezioni Unite della Cassazione (Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951) il distinguo tra: (i) *legittimatio ad causam* (attiva e passiva) attinente al diritto d'azione in quanto tale e consistente nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e (ii) titolarità della situazione giuridica sostanziale (attiva e passiva), quale questione attinente al merito, in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda e che l'attore, come per tutti gli altri fatti costitutivi del proprio diritto, ha l'onere, agendo, di allegare e provare.

Come rilevato dalla Cassazione, «*..di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'articolo 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento..*» (Cass., SSUU, 16 febbraio 2016, n. 2951).

Gli elementi costitutivi della domanda, com'è noto, possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto. Per chiedere in giudizio il riconoscimento di un diritto è necessario allegare e dimostrare una serie di fatti, tra cui la titolarità effettiva del diritto azionato. Sicché, chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve provare che quel diritto gli appartiene, dimostrando che vi sono ragioni giuridiche che lo collegano alla sua persona.

Alla luce di quanto rassegnato, può concludersi che: una cosa è la legittimazione ad agire, la quale mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; altro è la titolarità del diritto sostanziale che attiene invece al merito della causa e si risolve in termini di fondatezza della domanda.

In sostanza, la distinzione tra i due profili non assume solo una valenza teoretica, ma ha rilevanti ripercussioni pratiche, sia con riguardo al riparto dell'onere probatorio tra le parti sia con riguardo al tenore della pronuncia che definisce il giudizio.

Atteso che il difetto di titolarità del rapporto fatto valere in giudizio si atteggia quale elemento costitutivo della domanda «*..la relativa allegazione e prova incombe sull'attore salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto..*» (Cass. S.U. 16 febbraio 2016, n. 2951).

Tale prova può essere offerta dall'attore in positivo ma può dirsi provata (in forza del principio espresso dall'art. 115 c.p.c.) anche alla luce del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. Conseguenza diretta di tale assunto è quella per cui la contestazione del convenuto non può qualificarsi come una eccezione in senso stretto (con i relativi limiti preclusivi e oneri probatori) ma si sostanzia in una attività difensiva del convenuto (c.d. di mera difesa) che è attinente al merito.

Come evidenziato, l'attore non ha tuttavia sufficientemente provato, né in fase introduttiva né nelle successive occasioni di difesa, la propria titolarità del diritto vantato nei confronti del convenuto; circostanza presupposta all'accoglimento dell'odierna azione revocatoria.

In forza di quanto finora esposto, la domanda attorea non può quindi trovare accoglimento e va rigettata.

Il rigetto della domanda, in applicazione del principio della soccombenza, comporta che l'attrice deve essere condannata a rimborsare ai convenuti le spese di lite che vengono

liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della causa, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] S.P.A., quale procuratrice [REDACTED] SPV s.r.l., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:

- RIGETTA la domanda attorea;
- CONDANNA [REDACTED] S.P.A., quale procuratrice di [REDACTED] SPV s.r.l., a rifondere ai convenuti le spese di giudizio che liquida in € 7.755,00, oltre spese generali ed accessori di legge

Così deciso, in Bologna, il 22 aprile 2020,

Il Giudice

Dott.ssa Anna Maria Rossi

Depositata in Cancelleria l' \ Pubblicazione dell'11 Maggio 2020